

REGIONE SICILIANA
FONDO PENSIONI SICILIA



D.D.G. n. 556

del 01 MAR. 2017

*“Accreditamento di IGEA BANCA S.P.A. presso il Fondo Pensioni Sicilia
quale soggetto cessionario per le cessioni del credito del TFS”*

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana
- VISTO** il D.P. Reg. n. 70 del 28/02/1979;
- VISTO** il R.D. del 23/05/1924 n. 827;
- VISTA** la legge regionale 14 maggio 2009 n.6, art.15, ed in particolare il comma 14 bis;
- VISTO** il decreto presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 con il quale è stato emesso il regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal D.P. Reg. n. 729 del 29 maggio 2006, riportante il regolamento di contabilità finanziaria pubblica introdotto dall'art. 18, comma 4, della legge regionale del 22/12/2006 n. 19 per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione;
- VISTO** l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, che prescrivono l'assoggettamento al regime di tesoreria unica regionale per gli “Enti ed Aziende del settore pubblico regionale” come definiti dall'art. 6 della legge regionale 8 settembre 2003 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il regolamento di contabilità del Fondo approvato dall'Amministrazione vigilante con nota del Servizio n 21 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 49712 del 10 aprile 2014;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 564-GAB del 6 luglio 2016 con il quale è stato nominato presso il Fondo Pensioni Sicilia, sino al 30 giugno 2017, fatta salva la scadenza anticipata per l'insediamento degli Organi ordinari rinnovati, nella qualità di Commissario Straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione il Dott. Fulvio Bellomo;
- VISTO** il comma 8 dell'art. 15 della Legge Regionale n. 6/2009, ai cui sensi, con la cessazione del rapporto lavorativo, il Fondo Pensioni Sicilia è tenuto all'erogazione della buonuscita (TFS comunque denominato) in favore del personale regionale, rientrante in tale regime, avente diritto alla prestazione, ponendo a carico del bilancio della Regione Siciliana la relativa copertura finanziaria mediante appositi trasferimenti verso l'Ente pagatore;
- VISTO** l'art. 1 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180, nel testo modificato dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, che, nel confermare l'incidentalità dell'indennità buonuscita, dell'indennità di anzianità, o dell'indennità premio di servizio (comunque denominate Trattamento di Fine Servizio o TFS) fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, ammette, per converso, la cedibilità di detti trattamenti nel periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e previdenziale e la loro effettiva e completa erogazione agli aventi diritto;

- VISTI** i commi 22 e 23 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 che hanno modificato i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, disciplinati dall'art. 3 del Decreto Legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazione con legge 28 maggio 1997, 140, stabilendo nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione del TFS e dei TFR;
- VISTA** la circolare n. 12 del 28 giugno 2011, dell'INPS ex Gestione INPDAP;
- VISTO** il D.lgs. n. 385/1993 (T.U. Bancario) come modificato dal D.lgs n. 72/2016;
- VISTI** gli artt. 1260 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto della cessione di credito cui è riconducibile la cessione del credito del TFS;
- CONSIDERATO** che, nel caso specifico di cessione del credito del TFS in cui l'ente previdenziale acquisisce il ruolo di debitore ceduto, gli intermediari finanziari individuati nel T.U. Bancario, per ragioni di pubblico interesse, ai fini dell'accettazione della cessione del credito da parte del Fondo Pensioni Sicilia (debitore ceduto), devono richiedere l'accreditamento presso l'Ente presentando allo stesso apposita richiesta.
- VISTA** la nota-circolare del Servizio 4 "*Investimenti e Prestiti*" del Fondo Pensioni Sicilia prot. n. 38154 del 1 dicembre 2016 che fornisce istruzioni sulle procedure amministrative con riguardo alle cessioni del TFS ammesse nel limite consentito dall'art. 1 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato dalla legge n. 10 del 2611;
- CONSIDERATO** che, dall'informativa pubblicitaria promozionale consultabili nell'apposita sezione del sito www.IgeaBanca.it, il Fondo Pensioni Sicilia ha appreso che l'Istituto di Credito Igea Banca S.p.A., si è proposto quale soggetto cessionario anche per le cessioni di TFS relative a pensionati della Regione Siciliana;
- VISTA** la nota del Servizio 4 "*Investimenti e Prestiti*" prot. n. 35368 del 9 novembre 2016 con cui si invitava l'Istituto di Credito Igea Banca S.p.A., a voler richiedere l'accreditamento presso il Fondo Pensioni Sicilia, stante l'intenzione pubblicamente manifestata di proporsi quale soggetto cessionario anche per le cessioni di TFS relative a pensionati della Regione Siciliana;
- VISTA** la nota di Igea Banca S.p.A., prot. n. 234/16/U RM del 10 novembre 2016 con cui l'Istituto di Credito, in risposta alla nota prot. n. 35368 del 9 novembre 2016, conferma di proporsi, nell'ambito dell'attività svolta, quale soggetto cessionario anche per le cessioni di TFS relative a pensionati della Regione Siciliana;
- VISTO** il messaggio della Direzione Centrale Pensioni dell'INPS n. 2079 del 10 maggio 2016;
- VISTA** la nota del Servizio 4 "*Investimenti e Prestiti*" prot. n. 36395 del 17 novembre 2016, di riscontro alla nota di Igea Banca S.p.A., prot. n. 234/16/U RM del 10 novembre 2016, con cui l'ufficio, nel precisare che il messaggio della Direzione Centrale Pensioni dell'INPS n. 2079 del 10 maggio 2016 non supera, bensì, integra, il contenuto della circolare INPDAP n. 12 del 28 giugno 2011 (le cui prescrizioni restano applicabili nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari individuati nel T.U. Bancario), ribadisce la richiesta di espletamento degli adempimenti indicati nella nota-circolare prot. n. 35368 del 9 novembre 2016, invitando la Banca a conformarvisi;
- VISTA** la nota di Igea Banca S.p.A., inviata tramite PEC in data 30 novembre 2016 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38218 del 2 dicembre 2016, con cui l'Istituto di Credito ha prodotto la documentazione richiesta ai fini dell'accreditamento presso l'Ente;
- VERIFICATO** che, dall'esame della documentazione prodotta da Igea Banca S.p.A., sussistono i presupposti per l'accreditamento presso il Fondo Pensioni Sicilia dell'Istituto;

DECRETA

- ART. 1** Per lo svolgimento dell'attività di cessione del credito del TFS, ammessa dall'art. 1 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180 come modificato dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, è riconosciuto l'*accreditamento* presso il Fondo Pensioni Sicilia, quale soggetto *cessionario* del negozio giuridico normato dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile, dell'Istituto di Credito Igea Banca S.p.A., per l'effettuazione delle cessione del credito del TFS spettante ai pensionati della Regione Siciliana dal momento di maturazione e perfezionamento del diritto alla prestazione.
- ART. 2** Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Bilancio, Programmazione e Ragioneria del Fondo Pensioni Sicilia.
- ART. 3** Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito Istituzionale per l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 2015 come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2015.



Palermo li

0 1 MAR. 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
"Investimenti e Prestiti"
Dott. Bernardo Santomauro



VISTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
"Ragioneria e Programmazione Economica"
D.ssa Rossana Signorino



IL DIRETTORE
Greco

